

RELAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI SERVIZI CHE HANNO FATTO RICHIESTA IN RELAZIONE ALLA L.R. 9/2003

Denominazione Servizio _____
Tipologia Servizio _____

ANAGRAFICA

DOCUMENTI ALLEGATI

OSSERVAZIONI
▪
▪

COMMENTO ALLE GRIGLIE
▪

PASSAGGI SUCCESSIVI
I Soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune, dove è ubicato il Servizio: <ul style="list-style-type: none">▪ L'inizio dell'attività entro 60 giorni dall'autorizzazione▪ La cessazione dell'attività entro 60 giorni dalla cessazione▪ Annualmente, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n° 445/00, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione (comma 3, art. 21 del Reg.to 10/03) <i>In seguito al rilascio dell'autorizzazione definitiva (non possibile per quella provvisoria), una volta verificati tutti i criteri ed i documenti, è possibile presentare la domanda di accreditamento.</i>

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI L.R. 9/2003

Requisiti strutturali dei Nidi d'Infanzia art. 3 del Regolamento

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
I nidi d'infanzia, compresi quelli realizzati nei luoghi di lavoro, sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/03		
<i>I requisiti per gli spazi interni sono i seguenti:</i>		
▪ L'ingresso deve permettere un'ideale accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico.		
▪ Gli spazi interni sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle bambine l'agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da garantire un facile accesso all'area esterna.		
▪ La superficie utile dell'area interna destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a sette metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso ed ai servizi igienici.		
▪ I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti ogni sei bambini o bambine divezzi.		
▪ I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi.		
▪ Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale per l'igiene personale deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.		
▪ I nidi d'infanzia devono prevedere una cucina con vani accessori adibiti e zone idonee per il pasto, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene degli alimenti. In caso di somministrazione di pasti veicolati a bambini e bambine di età superiore a dodici mesi è previsto un terminale di cucina attrezzato atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e l'ideale distribuzione dello stesso. I pasti forniti dall'esterno sono preparati in strutture autorizzate dai servizi sanitari competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi.		
▪ Altri locali -> un ufficio		
▪ Altri locali -> locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale		
▪ Altri locali -> una lavanderia opportunamente attrezzata (<i>qualora non si utilizzi il servizio esterno</i>)		
▪ Altri locali -> idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale.		
<i>I requisiti per gli esterni sono i seguenti:</i>		
▪ Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente educativo, con arredi e attrezzature adeguate.		
▪ L'area destinata alla zona ludica non può essere inferiore a sei metri quadrati per bambino o bambina. (Nei nidi già esistenti alla data di entrata in vigore del		

Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19

presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto).		
▪ Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti.		
▪ La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.		
▪ Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.		

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA RICETTIVITÀ L.R. 9/2003
Requisiti per l'Organizzazione e la Ricettività dei Nidi di infanzia art. 8 del Regolamento**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La ricettività dei nidi d'infanzia varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il rapporto educatore/bambini è di una unità ogni sette posto bambino. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I nidi d'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini e bambine, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini e le bambine e per le famiglie e sono organizzati in sezioni. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La sezione rappresenta l'unità minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi all'omogeneità dell'età e allo sviluppo globale dei bambini e delle bambine o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche e la specifica progettazione educativa. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli spazi dei nidi destinati ai bambini e alle bambine devono essere distribuiti in idonei locali unici o separati, adibiti a: attività educative e ludiche individuali e di gruppo; pranzo; riposo, ove previsto. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'organizzazione delle attività deve rispondere a criteri di flessibilità, nel rispetto dei diritti dell'infanzia. 		

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI-PERSONALE L.R. 9/2003
Requisiti per il Personale dei Nidi di Infanzia art. 13,14,15,16,17 del Regolamento e successive modifiche**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Il Personale dei Nidi d'infanzia si distingue in educatori e addetti ai servizi		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale opera secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le famiglie e i comitati territoriali 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale segue percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio lavoro. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale deve possedere i titoli di studio stabiliti e ad essi si applicano i contratti di lavoro e gli eventuali accordi integrativi relativi 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori. 		

**Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli <i>educatori</i> devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente. Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile; diploma di maturità magistrale; diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico; diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili; altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli <i>addetti ai servizi</i> devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso dei diplomi di qualifica professionale rilasciato dall'Istituto Alberghiero per l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ E' compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed educative devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Comune e la Zona territoriale dell'ASUR competenti integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizioni di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il soggetto gestore altresì non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98. 		

Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19

Altri requisiti:

La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla L.R. 9/03 è assicurata dalla zona territoriale dell'ASUR competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'ASUR territorialmente competente ai sensi della normativa vigente